

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1326

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori D'ALESSANDRO PRISCO, TEDESCO
TATÒ, MAZZOLA, RIVIERA, ROCCHI, MAISANO GRASSI e
PIERANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1993

Norme in materia di elezioni circoscrizionali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende modificare il dettato di due dei commi dell'articolo 10 della recentissima legge 25 marzo 1993, n. 81, recante norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

L'articolo che si intende modificare ha ad oggetto l'elezione dei consigli circoscrizionali; la riformulazione proposta del suddetto articolo è volta a garantire l'uniformità e l'omogeneità del sistema elettorale delle circoscrizioni rispetto a quello dei comuni e delle province.

L'articolo unico del presente disegno di legge, a tal fine, sancisce la modifica dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato

dall'articolo 10 della legge 25 marzo 1993, n. 81, prevedendo che lo statuto comunale e l'apposito regolamento scelgano il sistema di elezione del consiglio circoscrizionale e del presidente della circoscrizione, assicurando così, a livello elettorale, il decentramento territoriale. Inoltre, l'articolo unico detta una norma transitoria di garanzia secondo cui sino all'approvazione delle modifiche statutarie in materia di sistema elettorale circoscrizionale, per l'elezione del presidente della circoscrizione e dei consigli circoscrizionali si applicano le norme previste dagli articoli 6 e 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezione del sindaco e dei consigli comunali con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I commi 2 e 3, dell'articolo 10 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

«2. I commi 4 e 5, dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono sostituiti dal seguente comma:

“4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto. Lo statuto sceglie i sistemi di elezione del consiglio circoscrizionale e del presidente della circoscrizione, che sono disciplinati dal regolamento”.

3. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie di cui al comma 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, per l'elezione dei presidenti delle circoscrizioni e dei consigli circoscrizionali si applicano le norme previste dagli articoli 6 e 7 della presente legge per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti».